

STATUTO DELL'ASD ITALIA TOUCH

STATUTO DELL'ASD ITALIA TOUCH

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2 - OGGETTO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - VITA ASSOCIATIVA

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 7 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEI SOCI

Art. 8 - TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI

Art. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria non elettiva si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, salvo la proroga di altri due mesi in caso di difficoltà organizzative dell'Associazione.

Tale Assemblea discute e delibera su:

Assemblea ordinaria elettiva può essere svolta, come tutte le tipologie di Assemblea, sia dal vivo che da remoto (online) a patto che sia possibile garantire la segretezza del voto. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce una volta ogni quattro anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i membri di eventuali altri organi sociali.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario trattare argomenti di natura straordinaria, oltre ai casi di modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Art. 12 - AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Art. 16 - IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Art. 17 - ORGANO DI REVISIONE

Art. 18 - RESPONSABILI DEI VARI SETTORI

Art. 19 - COMMISSIONE DISCIPLINARE

Art. 20 - COMITATO ARBITRALE

Art. 21 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 22 - COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 23 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

[Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO](#)

[Art. 25 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE](#)

[Art. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE](#)

[Art. 27 - NORME APPLICABILI](#)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Italia Touch", con acronimo "ASD Italia Touch", d'ora in avanti "Associazione".

L'Associazione è senza fini di lucro ed è costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 (e successive modificazioni e integrazioni).

La sede legale e operativa dell'Associazione è stabilita in via Schiavonesca Priula 58, 31044 Montebelluna (Treviso). La sede, tuttavia, potrà essere trasferita nella località che il Consiglio Direttivo riterrà maggiormente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, la variazione dell'indirizzo nello stesso Comune non costituirà modifica del presente Statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

L'Associazione decide di affiliarsi al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), impegnandosi a conformarsi allo statuto e ai regolamenti dell'ente stesso. L'Associazione potrà, in ogni caso, affiliarsi a ulteriori organismi o enti nazionali e internazionali, anche contemporaneamente, accettando i relativi statuti e regolamenti, che tuttavia non dovranno essere in conflitto con quelli dell'ASD Italia Touch.

Art. 2 - OGGETTO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è apolitica e ripudia ogni forma di violenza e discriminazione basata sul genere, l'orientamento sessuale, l'etnia e la provenienza geografica.

La vita sociale dell'Associazione si ispira a principi democratici e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

L'Associazione, essendo senza fini di lucro, non potrà distribuire, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha come scopo la promozione dello sport touch football in Italia e l'organizzazione di attività sportive (agonistiche e non), formative e didattiche riguardanti questa disciplina sportiva su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione supporta le persone fisiche desiderose di praticare il touch football.

L'Associazione è affiliata alla Federation of International Touch (FIT), ente internazionale di riferimento per lo sport touch football e ne condivide l'atto costitutivo, lo statuto e gli obiettivi. L'Associazione, infine, rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali organizzate dalla FIT. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del touch football e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopraindicata, istituire corsi per la pratica del touch football organizzati dall'Associazione o dall'ente di promozione sportiva al quale è affiliata;
- partecipare a/od organizzare attività sportive a carattere regionale, nazionale e internazionale approvate dall'organismo sportivo affiliante che l'ha riconosciuto ai fini sportivi e che ne riconosce i risultati (es. campionato italiano di touch football),
- partecipare a/od organizzare attività sportiva amatoriale e promozionale anche in collaborazione con gli enti ai quali è affiliata. Esempi di tali attività sono: tornei amichevoli, eventi di promozione del touch football, campus estivi e invernali,
- partecipare a/organizzare attività formative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati all'organismo affiliante. Tali attività includono le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e sviluppo sociale. Le attività di formazione potranno riguardare anche aspetti tecnici e tattici legati al touch football, controlli sanitari, norme di sicurezza dei tesserati e norme dell'ordinamento sportivo, nonché la formazione dei giudici di gara. Le attività di formazione possono essere organizzate direttamente dall'Associazione o dall'organismo affiliante; in ogni caso, tuttavia, dovranno essere condotte da docenti in possesso di competenze specifiche e professionalità.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, deliberate dal Consiglio Direttivo, purchè abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021.

Esempi, non esclusivi, di attività secondarie sono:

- Gestione di impianti sportivi e palestre (pubblici o privati),
- Attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività (bar, punto ristoro, intrattenimento musicale, ecc.),
- Manutenzione attrezzatura sportiva necessaria alla pratica dello sport oggetto dello statuto a uso esclusivo dei soci o dell'ente di promozione sportiva al quale l'Associazione è affiliata,
- Organizzazione e messa in atto di progetti per la valorizzazione dello sport touch football,
- Organizzazione, a favore dei propri soci, di viaggi con finalità sportive,
- Editare e diffondere pubblicazioni riguardanti l'attività istituzionale o il touch football in generale (es. manuali tecnici),
- Esercizio, come mero auto-finanziamento, di attività di natura commerciale connesse alle attività istituzionali (es. sponsorizzazioni, vendita materiale sportivo, ecc.). Tali attività dovranno rispettare le normative fiscali vigenti e quanto disposto dall'articolo 9 comma 1-bis del Decreto Legislativo 36/2021 e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 163/2022.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci, come indicato nel successivo art. 26.

Art. 4 - VITA ASSOCIATIVA

Possono presentare richiesta di ammissione a socio tutte le persone fisiche interessate alle attività dell'Associazione.

La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Associazione. Nel modulo andranno inseriti i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica valido per le dichiarazioni formali. L'aspirante socio dovrà inoltre anche dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e impegnarsi a osservarne statuto e regolamenti.

La qualifica di associato si acquisisce al momento della presentazione della domanda di ammissione, sempre che quest'ultima risulti presentata e firmata in maniera corretta e completa di tutti gli allegati e le liberatorie richieste. In ogni caso, il Consiglio Direttivo, nei trenta giorni successivi, potrà procedere alla non ammissione del richiedente con delibera motivata, comunicata entro 15 giorni al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego. L'Assemblea, alla prima riunione utile, delibererà in modo insindacabile e comunicherà all'interessato l'esito della delibera entro i successivi 15 giorni.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Possono presentare domanda di ammissione a socio dell'ASD Italia Touch anche le persone minorenni: in questo caso la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora un socio non paghi la quota sociale per l'anno in corso entro i termini stabiliti dal Consiglio, perderà la sua qualifica di socio.

L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la

domanda, anche una quota di ingresso, secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

Le quote annuali non sono trasferibili, rivalutabili e restituibili.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta e ai professionisti ed enti che ne hanno diritto e ne fanno richiesta.

I soci si dividono in:

- soci giocatori,
- soci non giocatori.

Le due categorie hanno identici diritti e doveri all'interno dell'Associazione. Si distinguono solamente per il fatto che i primi possono prendere parte, in qualità di atleti, agli eventi agonistici e non agonistici, organizzati dall'Associazione; i secondi, invece, possono prendere parte agli eventi in ruoli che non prevedono l'attività fisica in senso stretto (es. come allenatori, organizzatori, dirigenti). Il Consiglio Direttivo può stabilire quote associative diverse per le due categorie.

I soci, per lo svolgimento delle attività sportive promosse dall'Associazione (es. campionato o tornei promozionali), possono aggregarsi in gruppi (squadre). Appartenere a una squadra rispetto a un'altra non cambia in nessun modo i diritti e i doveri dei soci nei confronti dell'Associazione. La suddivisione ha come unico scopo quello di organizzare al meglio l'attività sportiva.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, alle attività dell'Associazione e a usufruire di locali e impianti dell'Associazione per fini sportivi.

Ai soci maggiorenni è riconosciuto il diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, e il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. In rappresentanza del minore può votare colui che esercita la responsabilità genitoriale.

Ai soci che ricoprono cariche sociali non è dovuta nessuna remunerazione. Sono ammessi i rimborsi spese (secondo il regolamento o delibera del Consiglio Direttivo) per le spese affrontate in caso di trasferte o eventi ai quali il socio partecipa in rappresentanza dell'Associazione.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- recesso, per volontà del socio, qualora lo stesso presenti la lettera di dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, anche consegnata a mano o tramite email. La perdita di qualifica per recesso ha valore dal momento dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Copia dell'istanza di recesso deve essere conservata dall'Associazione e il recesso va indicato nel libro dei soci,
- decadenza per morosità, qualora il socio non ottemperi al pagamento della quota annuale entro 30 giorni dal limite ultimo stabilito dal Consiglio Direttivo perde la sua qualifica di socio, previa delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso dei nuovi soci, i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione della domanda, se non rifiutata,
- esclusione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio, sentito il parere della Commissione Disciplinare, qualora si renda protagonista di atti che vanno in

contrasto con le finalità e i principi dell'Associazione, qualora perda la capacità di intendere e di volere o quando arrechi danni morali o materiali all'Associazione o a qualcuno dei soci, sospendendolo dall'attività. La delibera motivata deve essere comunicata entro 15 giorni all'interessato. Avverso l'esclusione l'interessato può proporre entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione reclamo all'Assemblea generale. L'Assemblea, alla prima riunione utile delibererà in modo insindacabile e comunicherà senza indugio all'interessato l'esito della delibera.

Il decesso, il recesso, la decadenza per morosità e l'esclusione vanno trascritte sul libro dei soci.

Art. 7 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DEI SOCI

I soci che lo desiderano possono mettersi a disposizione dell'Associazione come volontari, per l'organizzazione delle attività sociali. I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e capacità fisiche e mentali gratuitamente. Esempi possono essere lo svolgimento di attività di formazione o didattiche. L'Associazione potrà riconoscere ai volontari il rimborso delle spese sostenute (vitto, alloggio, trasporto), nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e previa presentazione dei giustificativi.

Le spese sostenute dal volontario e autorizzate possono essere rimborsate dal Consiglio Direttivo o da un consigliere incaricato, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

In ogni caso, i rimborsi se documentati non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi tipo di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari per la responsabilità civile verso terzi, avvalendosi delle varie polizze a disposizione dell'ente di promozione sportiva alla quale è affiliata.

Art. 8 - TESSERAMENTO AGLI ORGANISMI AFFILIANTI RICONOSCIUTI DAL CONI

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, sceglie l'ente a cui affiliarsi e provvede al tesseramento dei soci all'ente di promozione sportiva al quale è affiliata. Il tesseramento, ai sensi del Decreto Legislativo 36/2021, è da intendersi come l'atto formale con il quale il socio instaura un rapporto associativo con la propria Associazione o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

Il tesseramento permette al socio di svolgere attività sportiva con l'Associazione o con gli enti di promozione sportiva, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici, eventualmente richiesti, decommercializzati ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del TUIR.

Il tesseramento garantisce, inoltre, la copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività sportive e permette ai tesserati di godere degli eventuali servizi offerti dall'ente affiliante. Ai soci giocatori viene richiesto, a tutela della loro salute e per poter usufruire delle assicurazioni, di essere in possesso di un certificato medico agonistico in corso di validità quando prendono parte all'attività sportiva.

Art. 9 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci (organo sovrano),
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente,

ASD Italia Touch

Via Schiavonesca Priula n.58
31044 - Montebelluna (TV)
CF: 97475290157
www.italiatouch.it
segreteria@italiatouch.it



7

- d) L'Organo di Revisione (facoltativo o richiesto dalla legge),
- e) Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Altri Organi non obbligatori sono:

- a) Il Segretario,
- b) Il Tesoriere,
- c) La Commissione Elettorale,
- d) La Commissione Disciplinare,
- e) Il Comitato Arbitrale.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea deve essere indetta, in prima e seconda convocazione, almeno 10 giorni prima della riunione stessa. È possibile convocare l'Assemblea tramite affissione di un avviso scritto nell'eventuale bacheca dell'Associazione, tramite mail o programmi di messaggistica (all'utenza telefonica fornita al momento della presentazione di domanda di ammissione a socio).

L'Assemblea viene convocata su richiesta del Presidente, di almeno un quarto dei soci, da almeno due terzi del Consiglio Direttivo. I richiedenti devono presentare richiesta scritta al Presidente indicando l'ordine del giorno proposto e, se sussistono i presupposti in termini statutari, il Presidente sarà tenuto a convocare l'Assemblea entro i 30 giorni successivi.

La convocazione, per entrambe le tipologie di Assemblea, deve riportare:

- Luogo dell'Assemblea (possibile anche in modalità online),
- Ora dell'Assemblea,
- Ordine del giorno, non potendosi deliberare su argomenti ulteriori a quelli proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria non elettiva si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, salvo la proroga di altri due mesi in caso di difficoltà organizzative dell'Associazione.

Tale Assemblea discute e delibera su:

- a. Relazione annuale del Presidente sulle attività dell'Associazione svolte nell'anno precedente,
- b. Sul rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente,
- c. Sul budget preventivo dell'Associazione per l'anno in corso,
- d. L'entità delle quote sociali dell'anno proposte dal Consiglio Direttivo,
- e. Sulle modalità di elezione del Consiglio Direttivo,
- f. Sulla proposta motivata di scioglimento del Consiglio Direttivo,
- g. Sulla nomina del Collegio dei revisori o Revisore unico, se deliberata o richiesta dalla legge,
- h. Sulla non ammissione del nuovo socio o esclusione del socio, in caso di ricorso,
- i. Su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Assemblea ordinaria elettiva può essere svolta, come tutte le tipologie di Assemblea, sia dal vivo che da remoto (online) a patto che sia possibile garantire la segretezza del voto. L'Assemblea ordinaria elettiva si riunisce una volta ogni quattro anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo e i membri di eventuali altri organi sociali.

Le candidature a consigliere dovranno pervenire alla Commissione Elettorale, appositamente costituita, entro e non oltre 7 giorni antecedenti l'Assemblea Elettiva.

Prima di procedere alle votazioni l'Assemblea decide all'unanimità se votare a scrutinio segreto o palese. L'Assemblea stabilisce anche il numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere con una votazione. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Come membri del Consiglio Direttivo risultano eletti i primi candidati ordinati in base al numero di voti ottenuti, per un numero di membri del Consiglio da eleggere, deliberato precedentemente dall'Assemblea. Qualora il numero di candidati sia uguale o inferiore a quello dei posti disponibili, l'Assemblea può procedere a votare in blocco i candidati. Anche in questo caso, a parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

I soci non eletti vengono inseriti in una lista di riserva, dalla quale il Consiglio Direttivo potrà attingere (mantenendo l'ordine stabilito in base alle preferenze ottenute) in caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio nel corso del mandato.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario trattare argomenti di natura straordinaria, oltre ai casi di modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Ogni socio, sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, ha diritto ad un singolo voto. Possono intervenire in Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Colui che esercita la responsabilità genitoriale può votare per i soci minorenni.

Un socio con diritto di voto può rappresentare, tramite delega, solo un altro socio che goda dello stesso diritto tranne che nel caso. Il voto non può essere espresso per corrispondenza o modo equipollente.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria, eccetto quando delibera lo scioglimento e la destinazione del capitale residuo, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno il 60% degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, deve deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 cc.

Eccetto il caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, le deliberazioni, sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, sono valide solamente con il voto favorevole della maggioranza più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per le delibere riguardanti le persone è obbligatorio il voto segreto. Negli altri casi il voto può essere palese, ma la modalità di votazione deve essere proposta dal Presidente di Assemblea all'inizio della riunione e approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Al momento della convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, la Commissione Elettorale verifica la validità delle deleghe e il diritto di voto in Assemblea. Tale commissione è formata da tre membri ed elegge al proprio interno un Presidente, come meglio definito nel successivo art. 22.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente di Assemblea che, normalmente, è anche il Presidente dell'Associazione. In sua assenza presiede l'Assemblea il Vice Presidente. Qualora anch'egli non fosse presente, è l'Assemblea stessa che elegge il proprio Presidente.

Qualora sia necessario, l'Assemblea elegge un Segretario, con il compito di redigere il verbale.

La Commissione elettorale si occupa delle operazioni di scrutinio e sovrintende alle operazioni di voto.

Art. 12 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e miste (in presenza, con delega, in collegamento) ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Il segretario, il giorno dell'Assemblea, dovrà redigere l'elenco dei soci presenti in proprio o in delega e di quelli collegati e allegarlo al verbale riportante la sua firma e quella del Presidente.

È in ogni caso necessario che:

- sia presente nel luogo della riunione il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire, coadiuvato dal Presidente che presiede l'Assemblea, la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari che va da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) membri compreso il Presidente. I membri sono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo devono essere rappresentati entrambi i sessi.

Il Consiglio, al suo interno, elegge il Presidente.

La tipologia delle cariche interne al Consiglio Direttivo può essere adeguata, senza particolari formalità, alle esigenze operative dell'Associazione.

Vige il principio dell'eleggibilità libera degli organi amministrativi dell'Associazione.

Solamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote possono far parte degli organi associativi. Inoltre, non devono essere mai stati assoggettati, da parte dell'Associazione, del CONI o dell'ente di promozione sportiva a cui l'Associazione ha aderito, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno.

Ai membri del Consiglio Direttivo non è dovuto nessun compenso per le attività riguardanti il mandato istituzionale. Il Consiglio Direttivo, tuttavia, può deliberare sulle modalità di erogazione dei rimborsi spese.

Ai membri del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società facenti parte della stessa Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Un membro del Consiglio Direttivo decade dalla sua carica per decesso, scadenza del mandato, dimissioni, assenza ingiustificata a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo nel corso dell'anno solare, oppure per fatti gravi od omissioni nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita della carica viene deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti e l'interessato non avrà diritto di voto.

Un membro del Consiglio Direttivo può dimettersi dalla carica, comunicandolo al Presidente o al Consiglio Direttivo tramite raccomandata o email.

In caso di decadimento di uno o più membri del Consiglio o di dimissioni, il ruolo di consigliere potrà essere proposto ai non eletti dell'ultima Assemblea elettiva, partendo da coloro che hanno ricevuto più voti. Nel caso in cui tutti rifiutino o non siano raggiungibili per motivi oggettivi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni (o comunque decadimento dalla carica) della metà più uno dei membri del Consiglio stesso. In questo caso si provvederà alla convocazione di una nuova Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e ha il compito di:

- a. attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci, adottare deliberazioni e deliberare, e manifestare pareri sulle problematiche dell'Associazione,
- b. redigere eventuali regolamenti interni,
- c. approvare programmi tecnici e sportivi per la preparazione degli atleti e loro partecipazione ad eventi nazionali e internazionali,
- d. nominare figure tecniche e organizzative, anche al di fuori del Consiglio Direttivo. Tali figure, che dovranno in ogni caso essere soci dell'Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto,
- e. deliberare sulle domande di ammissione dei soci,
- f. adottare provvedimenti disciplinari, sentita la Commissione Disciplinare,
- g. determinare entità e modalità di riscossione delle quote associative e di eventuali altri contributi straordinari,
- h. prevedere, previa ratifica da parte dell'Assemblea, la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso enti od organizzazioni nei quali tale rappresentanza è richiesta,
- i. costituire eventuali commissioni tecniche,
- j. redigere annualmente i rendiconti economici e finanziari consuntivi e i bilanci preventivi, inviandoli agli enti competenti,
- k. fissare le date delle assemblee ordinarie e convocare, se lo reputa necessario o su richiesta dei soci, quelle straordinarie,
- l. deliberare, con l'obiettivo di raggiungere determinate finalità istituzionali, l'entità di eventuali rimborsi spese ai volontari (ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 36/2021),
- m. deliberare, con l'obiettivo di raggiungere determinate finalità istituzionali, l'entità di eventuali rimborsi spese e/o compensi a:
 - lavoratori sportivi (come definiti all'articolo 35 del Decreto Legislativo 36/2021, come ad esempio atleti, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, ecc) per attività di lavoro sportivo anche tramite rapporti di lavoro subordinato o lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, il Consiglio Direttivo farà riferimento al Decreto Legislativo 36/2021 per definire le modalità di corresponsione del lavoro sportivo.

- Prestatori di lavoro occasionale secondo il regime ordinario,
- Collaborazioni coordinate e continuative di tipo amministrativo (codice di procedura civile articolo 409 comma 1, n.3), tranne coloro che forniscono tali attività di carattere amministrativo nell'ambito di una professione che prevede l'iscrizione ad albi od ordini professionali.
- Lavoratori dipendenti non sportivi.

Art. 14 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente (anche tramite email o servizio di messaggistica) con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche senza formalità se tutti i membri sono d'accordo. Il Consiglio si può riunire anche su proposta motivata di uno dei suoi membri. In caso di urgenza il preavviso può essere di 2 (due) giorni.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora fossero entrambi assenti, il Consiglio eleggerà un Presidente della riunione.

Per ogni riunione del Consiglio deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto. Non sono possibili deleghe per gli assenti.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la firma legale e perciò è investito di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, come stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati, procedere all'acquisto di beni mobili e immobili, previa delibera o ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, impedimento definitivo o qualsivoglia motivo, così come nei casi in cui il Consiglio Direttivo decada, il Presidente rimane in carica per la gestione ordinaria dell'Associazione sino all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 16 - IL VICE PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella riunione successiva alle elezioni. Il Vice Presidente è il più immediato collaboratore del Presidente e, in caso di assenza motivata o impedimento temporaneo di quest'ultimo, ne svolge le mansioni. Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a particolari compiti istituzionali.

Il Segretario conserva e aggiorna il libro dei soci e i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali; partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, attende alla corrispondenza e presiede la Commissione Elettorale.

Il Tesoriere si occupa della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, prepara annualmente il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo che poi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Si occupa dei pagamenti, cura i rapporti con i fornitori, i professionisti che assistono fiscalmente l'Associazione, i soci e gli

eventuali collaboratori e utenti esterni. Oltre al Presidente, il Tesoriere è l'unica persona che può accedere al conto corrente dell'Associazione.

La carica di Tesoriere può essere assegnata al Segretario.

Art. 17 – ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, se non obbligatorio per legge, è facoltativo e può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile.

Art. 18 - RESPONSABILI DEI VARI SETTORI

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo stesso:

- il Referente tecnico,
- il Responsabile della comunicazione,
- il Responsabile dello sviluppo del touch giovanile,
- il Responsabile squadre nazionali,
- il Responsabile del campionato italiano di touch football.

Hanno il compito di:

- Il Referente tecnico: si occupa di organizzare e sovrintendere tutte le attività di formazione dell'Associazione, con particolare attenzione a quelle riguardanti la formazione dei tecnici; predispone e/o aggiorna il piano di formazione tecnica dell'Associazione e organizza i corsi di formazione nel corso della stagione sportiva, eventualmente avvalendosi della collaborazione di altri soci. Si occupa altresì dell'individuazione e della selezione dei tecnici delle squadre nazionali, che propone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione, lavora in stretta collaborazione con il Responsabile delle squadre nazionali e con il Responsabile dello sviluppo del touch giovanile per definire, sempre con cadenze annuali (stagione sportiva), gli obiettivi e le priorità dell'Associazione per quanto riguarda le attività internazionali: selezione degli atleti, definizione delle attività, scelta di date e luoghi per i raduni.

- Il Responsabile della comunicazione: definisce e coordina, eventualmente avvalendosi dell'aiuto di altri soci, della gestione dei canali social dell'Associazione, dell'aggiornamento del sito internet, dei rapporti con la stampa e gli organi di informazione. Si occupa anche della definizione e dell'aggiornamento dei piani di comunicazione annuali per lo sviluppo e la diffusione del touch in Italia e della realizzazione di pubblicazioni e brochure informative.

- Il Responsabile dello sviluppo del touch giovanile: avvalendosi eventualmente del supporto di altri soci, si occupa di sviluppare un piano di formazione annuale di interesse nazionale (alto livello) per i giovani (al di sotto dei 20 anni di età) e di organizzare attività di formazione per i tecnici riguardanti le modalità di allenamento dei minori.

- Il Responsabile dello sviluppo del touch giovanile: di concerto con il Responsabile squadre nazionali, pianifica e gestisce l'attività delle rappresentative nazionali junior.

- Il Responsabile squadre nazionali: funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo, nelle persone dei Responsabili tecnici, e lo staff delle squadre nazionali. Si occupa della logistica dei

raduni, della comunicazione (di concerto con il Segretario) con le Federazioni internazionali ed estere, della ricerca degli alloggi e dei mezzi di trasporto più adeguati nel caso di trasferte internazionali. Verifica, infine, che tutti gli atleti selezionati nelle squadre nazionali abbiano i requisiti per poter partecipare alle selezioni e alle competizioni.

- Il Responsabile del campionato italiano di touch football: premesso che L'ASD Italia Touch organizza il campionato italiano di touch football sotto la supervisione di CSEN (o di altro ente di promozione sportiva), il campionato viene organizzato su base nazionale, anche su più divisioni. Il regolamento del campionato è definito dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile del campionato quindi si occupa, eventualmente insieme ad altri soci di sua fiducia, dell'organizzazione del campionato e del rispetto del regolamento dello stesso. Le attività del Responsabile includono: l'individuazione delle strutture per lo svolgimento dei tornei, la definizione del calendario, la suddivisione dei soci in squadre, la tenuta dell'archivio (tabellini, classifiche, ecc.), la redazione dei comunicati e l'organizzazione del torneo finale. Il Responsabile lavora in stretto contatto con il Comitato Arbitrale per la definizione dei turni arbitrali e la loro logistica.

Art. 19 - COMMISSIONE DISCIPLINARE

Il Consiglio Direttivo, entro e non oltre 60 giorni dal proprio insediamento, deve nominare i membri della Commissione Disciplinare, da scegliersi tra soci che non appartengono al Consiglio Direttivo. La Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone ed elegge, in maniera autonoma, il proprio Presidente. I membri della Commissione Disciplinare possono anche essere persone esterne all'Associazione, purché siano soggetti di elevata esperienza in materia sportiva, amministrativa e/o giuridica.

La Commissione disciplinare redige il Regolamento disciplinare dell'Associazione che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

Il Regolamento disciplinare è un codice di comportamento ispirato a principi di correttezza, rispetto reciproco e educazione, che tutti i soci devono rispettare, e che esula dal mero comportamento in campo dei giocatori.

La Commissione disciplinare, in caso di violazione del Regolamento disciplinare, si riunisce e irroga, con criterio di equità, le relative sanzioni previste dallo stesso Regolamento. Le decisioni della Commissione disciplinare vengono prese a maggioranza. La Commissione Disciplinare si occupa anche delle violazioni disciplinate da tutti gli altri regolamenti dell'Associazione e riguardanti, ad esempio, lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e non agonistiche o l'attività delle squadre nazionali, come ad esempio il regolamento del campionato. La Commissione può irrorare anche sanzioni sportive (es. squalifiche e penalità) a soci giocatori, a soci non giocatori e a gruppi di essi (squadre).

Il Consiglio Direttivo ha accesso agli atti e viene informato delle decisioni della Commissione prima della delibera. Il Consiglio ha facoltà di proporre, all'unanimità, inasprimenti o alleggerimenti della sanzione stessa. La decisione finale spetta comunque alla Commissione.

Gli eventuali procedimenti della Commissione Disciplinare dovranno svolgersi nel rispetto del diritto del contraddittorio da parte dei soci sotto giudizio. A tal fine la Commissione disciplinare elabora un procedimento disciplinare, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Disciplinare rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di più della metà dei membri della Commissione, quest'ultima si considera sciolta e il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a individuare nuovi soci disposti a farne parte. Le dimissioni di uno dei membri della Commissione non ne causa lo scioglimento, ma il Consiglio Direttivo dovrà, entro 60 giorni dalle avvenute dimissioni, individuare un sostituto.

Art. 20 - COMITATO ARBITRALE

Il Consiglio Direttivo, entro e non oltre 60 giorni dal proprio insediamento, deve nominare il Presidente del Comitato Arbitrale, che in seguito può scegliere, in autonomia, da un minimo di due a un massimo di quattro collaboratori fra i soci.

Il Comitato arbitrale coordina le attività dei soci che partecipano alle attività sportive dell'Associazione come arbitri di gara, stabilisce i turni arbitrali e organizza corsi di formazione e aggiornamento per i soci.

Il Comitato Arbitrale cura anche i rapporti dell'Associazione con gli organi arbitrali di altri paesi e quelli con la FIT.

In presenza di incidenti gravi nel corso delle attività sportive dell'Associazione, il Comitato Arbitrale può deferire, previa scrittura di un rapporto, soci alla Commissione Disciplinare per verificare l'effettiva violazione dei regolamenti sportivi dell'Associazione e l'eventuale irroramento delle sanzioni.

Il Comitato arbitrale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, quest'ultimo si considera sciolto e il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a nominare un altro Presidente, il prima possibile. Le dimissioni di membri del Comitato non ne causano lo scioglimento, ma il Presidente dovrà, entro 60 giorni dalle avvenute dimissioni, individuare dei sostituti.

Art. 21 - RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 giorni dal proprio insediamento, nomina un responsabile, che può anche essere esterno all'Associazione, contro abusi, violenze e discriminazioni allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di violenza, discriminazione e abuso sui soci nonché per garantire l'integrità fisica e morale dei soci, ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legislativo 36/2021. La persona scelta deve essere formata sul tema, anche tramite la frequentazione di corsi organizzati dagli enti di promozione sportiva ai quali è affiliata l'Associazione.

La nomina del Responsabile va adeguatamente e tempestivamente pubblicata sul sito dell'Associazione e comunicata, con il mezzo ritenuto più efficace, ai soci, oltre che al Safeguarding Office di CSEN (o l'equivalente figura dell'eventuale altro ente di promozione sportiva al quale l'Associazione vorrà affiliarsi).

Il Responsabile predispose e adotta regolamenti, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, che vanno aggiornati almeno ogni quattro anni. Tali modelli vanno riportati in un Codice di Condotta, redatto in forma scritta, che dovrà essere reso disponibile a tutti i soci, nonché pubblicato sul sito dell'Associazione.

Nel Codice di Condotta l'Associazione deve definire chiaramente cosa fare quando si sospetta di un abuso o emerge preoccupazione nei confronti di una condotta potenzialmente illecita da parte di uno o più soci. Una forma sintetica del Codice di Condotta andrà diffusa a tutti i soci con le modalità che l'Associazione ritiene più opportune (bacheca, sito internet, canali social, ecc.).

Le procedure di salvaguardia dovranno essere chiare e accessibili a tutti, compresi i minorenni e i loro genitori.

Il Codice di condotta prevede, come minimum:

- Controllo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei lavoratori e dei volontari a contatto con i minorenni.
- Specifiche policy di regolamentazione della condotta di lavoratori e volontari a contatto con associati/tesserati, con particolare attenzione a circostanze quali trasferte, separazione degli spogliatoi tra tecnici e atleti, svolgimento delle visite mediche e delle sedute singole di allenamento

- Nel caso dei minori: previsione dell'obbligo di autorizzazione specifica dei genitori in caso di spostamenti degli atleti in trasferta, se da fare con allenatore e staff.
- Elenco dei comportamenti che tecnici, staff e soci (sia maggiorenni che minorenni), devono tenere in caso di attività sportiva che preveda l'uso di spazi comuni (es. spogliatoi).
- Policy ad hoc che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito delle attività sportive, con focus specifico anche sui comportamenti che tecnici e staff dovrebbero assumere per non sfociare in atti di violenza e discriminazione.

Il Responsabile propone ai soci, coordinandosi col Consiglio Direttivo, un piano di formazione da aggiornarsi ogni anno. Tale piano deve contenere tutti gli elementi necessari a tutelare l'utenza ad aiutare a riconoscere i rischi di alcuni gruppi specifici: minori e persone che possono subire discriminazione e violenze per via del genere, dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della religione, del contesto sociale, di eventuali disabilità.

Il piano di formazione può essere sviluppato direttamente da Italia Touch oppure l'Associazione potrà avvalersi di corsi offerti dall'ente di promozione sportiva al quale è associata. In ogni caso, la formazione deve coprire i seguenti argomenti:

- Tutela dei minorenni, con focus sulla policy dell'Associazione e di quella dell'ente di promozione sportiva,
- Abusi, maltrattamenti e discriminazioni nella legislazione nazionale e internazionale,
- Come riconoscere e rispondere ai segnali di abuso,
- Informazioni e supporto per le vittime,
- Modalità di selezione del personale tecnico-educativo,
- Esempi dalla cronaca nazionale e internazionale.

L'Associazione si impegna anche a sviluppare percorsi per ricevere il feedback degli associati sulle procedure sviluppate e la formazione offerta.

Il Responsabile sovrintende anche le attività di informazione dei soci a riguardo delle misure di tutela, nei confronti di abusi/discriminazioni/maltrattamenti, sviluppate dall'Associazione. Gli associati devono conoscere il loro diritto di essere protetti e devono avere chiara la procedura da seguire qualora fossero vittime di abusi. Le informazioni dovranno essere disponibili in più lingue nonché disponibili anche per muti e ipovedenti. Le informazioni diffuse dall'Associazione sul tema dovranno essere disponibili facilmente per tutti i soci e contenere anche i contatti dei servizi locali e delle autorità di forza pubblica.

Il Responsabile può chiedere il supporto di altri soci per l'espletamento delle sue attività, previo consenso del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in alternativa allo sviluppo di un codice di condotta, avente le caratteristiche sopra descritte, può, adottare un codice sviluppato e proposto dall'ente di promozione sportiva al quale decide di affidarsi, a patto che quest'ultimo abbia tutte le caratteristiche specificate nel presente statuto. L'Associazione può anche avvalersi dell'ufficio safeguarding dell'ente di promozione sportiva al quale aderisce per la gestione dei casi che dovessero presentarsi e per l'erogazione di eventuali sanzioni.

Art. 22 - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale ha il compito di controllare la regolarità delle operazioni di voto in occasione delle assemblee elettive. La Commissione è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione funge da Presidente della Commissione, mentre gli altri due membri sono due soci esterni al Consiglio. Contestualmente il Consiglio nomina anche due membri di riserva, che possono subentrare in caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri della Commissione.

La Commissione Elettorale è dotata di indirizzo e-mail indipendente da quelli dell'Associazione. I compiti della Commissione Elettorale sono:

- Raccogliere le candidature a Consigliere,
- Verificare la ricevibilità delle candidature,
- Raccogliere eventuali deleghe di voto,
- Sovrintendere alle procedure di voto nel corso dell'Assemblea elettiva,
- Proclamare l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, a causa di dimissioni, non sia possibile mantenere il numero minimo di membri della Commissione (tre), neanche facendo ricorso ai membri di riserva, il Consiglio Direttivo provvederà a delle nuove nomine.

Art. 23 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Come indicato nell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2021, l'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- Quote sociali (es. di adesione, periodiche, corrispettivi specifici per i servizi in diretta attuazione degli scopi statutari),
- Contributi volontari (es. erogazioni liberali, donazioni, lasciti),
- Accredito del 5 per mille dell'IRPEF da parte delle persone fisiche,
- Contributi ottenuti da enti pubblici o da Organismi affilianti (es. enti di promozione sportiva) per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità,
- Crediti verso soci o verso terzi,
- Beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie,
- Attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione,
- Disponibilità liquide,
- Utili/avanzi di gestione.

La gestione del patrimonio e dei mezzi finanziari utilizzati per l'esercizio dell'attività sociale avviene escludendo qualsiasi scopo di lucro.

Poiché l'Associazione è senza fini di lucro, è espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, collaboratori, amministratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, come dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017.

Art. 24 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre (anno solare). Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, salvo proroga di massimo due mesi per difficoltà dell'Associazione.

Il rendiconto verrà messo a disposizione dei soci, per la loro consultazione, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea, sia in forma materiale (presso la sede dell'Associazione) che elettronica (a mezzo email).

Il rendiconto, una volta approvato, rimarrà a disposizione dei soci, per la loro consultazione, presso la sede dell'Associazione e, comunque, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Segreteria, che lo metterà a disposizione 7 (sette) giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'esercizio si concluda con un risultato positivo di gestione, tale avanzo verrà obbligatoriamente destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio, come indicato dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 36/2021.

Come indicato nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017, è considerata distribuzione indiretta degli utili:

- Corresponsione di compensi individuali ad amministratori, sindaci o chiunque rivesta cariche sociali non proporzionati all'attività/responsabilità svolta o comunque superiori a quelle previste dagli enti che operano nei medesimi settori e condizioni,
- Corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 81/2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.
- Acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
- Cessioni di beni/servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci o a coloro che a qualsiasi titolo operano nell'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali all'Associazione, ai loro parenti (entro il terzo grado) e ai loro affini (entro il secondo grado), nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate tranne che nei casi in cui tali cessioni/prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.
- Corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 25 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

Eventuali controversie tra i soci e l'Associazione o uno dei suoi organi, in merito a tematiche associative o statutarie, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre membri: due nominati (uno ciascuno) dalle due parti e un terzo nominato dai primi due membri. Quest'ultimo membro avrà il ruolo di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non riescano a mettersi d'accordo su un terzo nome, verrà nominato Presidente del Collegio il Presidente del Tribunale competente sul luogo dove ha sede l'Associazione. Il Collegio rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo e comunque sino al risolvimento della controversia in corso e la sua decisione sarà inappellabile. Il Collegio Arbitrale agisce ai sensi dell'articolo 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile e le sue decisioni potranno essere considerate esecutive ai sensi dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

Art. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Associazione può essere sciolta, per qualsiasi causa, dall'Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria. La richiesta di Assemblea straordinaria avente come ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, può essere presentata dal Consiglio Direttivo e da almeno i tre/quarti dei soci aventi diritto di voto. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Art. 27 - NORME APPLICABILI

ASD Italia Touch

Via Schiavonesca Priula n.58
31044 - Montebelluna (TV)
CF: 97475290157
www.italiatouch.it
segreteria@italiatouch.it



18

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, degli enti di promozione sportiva ai quali aderisce l'Associazione, del Codice Civile e delle normative vigenti (regionali e nazionali) in materia di sport dilettantistico.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 12 co. 2 – bis del D.Lgs. 36/2021.

Montebelluna, 24 giugno 2024

Il Presidente

Il Segretario